



EMERGENZA COVID 19: DECRETO RILANCIO – GLI INCENTIVI PER IL MONDO SPORTIVO

Gentili clienti,

il **Decreto Rilancio** pubblicato nella serata di martedì 19 maggio, contiene al proprio interno diverse misure di sostegno al **mondo sportivo**.

Di seguito quindi vogliamo fornirvi in sintesi notizia delle principali novità di interesse per il settore sportivo, molte delle quali applicabili anche ad imprese e professionisti e già oggetto di precedenti circolari, alle quali vi rimandiamo per ulteriori approfondimenti.

Per farlo è opportuno raggruppare tali misure in base ai seguenti ambiti:

- **Interventi relativi alla gestione degli impianti sportivi**
- **Indennità per i lavoratori del mondo sportivo**
- **Credito d'imposta per adeguamento e sanificazione luoghi di lavoro**
- **Ulteriori disposizioni**

Ma andiamo con ordine

INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- **L'art. 216** del **Decreto Rilancio** ha previsto il **rinvio** al **31 luglio 2020** del **pagamento** dei **canoni** di **concessione** o di **locazione sospesi** nel periodo compreso tra la chiusura degli impianti e fino al 30 giugno 2020 e relativi ad **impianti sportivi pubblici** in **concessione** o **locazione**. In alternativa al pagamento in unica rata è possibile pagare ratealmente in 4 rate mensili da luglio a ottobre.
- Sempre **l'art. 216** del **Decreto Rilancio** ha previsto, per quanto riguarda i **contratti** relativi alla **gestione** di **impianti sportivi pubblici** in **concessione** con **scadenza** della concessione **entro il 31 luglio 2023**, la **possibilità**, se il concessionario ne fa richiesta, che le parti possono concordare tra loro la **revisione dei rapporti** in scadenza mediante la **rideterminazione** delle **condizioni** di **equilibrio economico-finanziarie** anche attraverso la **proroga** della **durata** del **rapporto**.
In caso di **mancato accordo**, le parti possono **recedere** dal contratto, con il diritto per il concessionario di richiedere il **rimborso**:
 1. del **valore** delle **opere realizzate** più gli **oneri accessori**, al **netto** degli **ammortamenti**,

oppure

2. nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei **costi effettivamente sostenuti dal concessionario** nonché delle **penali** e degli **altri costi sostenuti** o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.

➤ Inoltre **l'art. 216** ha previsto che il locatario di **contratti di locazione privati** relativi alla gestione di **palestre, piscine e impianti sportivi in generale** ha il **diritto** di richiedere al proprietario dell'immobile una **riduzione del 50% del canone mensile contrattualmente pattuito**, limitatamente alle cinque mensilità **da marzo 2020 a luglio 2020**, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata (locatore o locatario). Il locatario quindi potrà avanzare richiesta al proprietario per la **riduzione del canone**, così come previsto dalla legge avendo la possibilità di recuperare anche eventuali pagamenti di canoni effettuati per i suddetti mesi ed eccedenti il 50% dell'importo mensile originario.

➤ Infine **l'art. 28 del Decreto Rilancio** ha previsto la possibilità:

1. per le **imprese** (tra le quali riteniamo possano rientrare le **S.s.d.**) nonché **enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore (e quindi le **A.s.d.**) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
2. con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019**;
3. che abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei **corrispettivi nel mese di riferimento** (marzo 2020 rispetto a marzo 2019, aprile 2020 su aprile 2019, maggio 2020 su maggio 2019) di **almeno il 50%**,

un **credito d'imposta** nella misura del **60% dell'ammontare mensile del canone di locazione**, di **leasing** o di **concessione di immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo nonché allo svolgimento **dell'attività istituzionale** (per gli enti del terzo settore). Per ulteriori approfondimenti si rimanda a quanto già indicato nella circolare: **EMERGENZA COVID 19: DECRETO RILANCIO**.

➤ Da ultimo è importante ricordare come **l'art. 30 del Decreto Rilancio** ha previsto per i mesi di **maggio, giugno e luglio 2020**, la **riduzione** della **spesa** sostenuta per le **utenze elettriche** connesse in bassa tensione **diverse** dagli **usi domestici**, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema". L'importo della **riduzione** verrà **applicato direttamente** nelle bollette del periodo da maggio a luglio.

INDENNITA' PER I LAVORATORI DEL MONDO SPORTIVO

➤ **L'art. 98 del Decreto Rilancio** ha confermato il **bonus Sport e Salute di 600 euro** a favore dei **collaboratori sportivi** e **amministrativo gestionali** che abbiano un

contratto di collaborazione in essere alla data del **23 febbraio 2020** con:

- CONI
- CIP
- **ASD**
- **SSD**
- FSN
- EPS
- DSA

per i mesi di **aprile e maggio 2020**.

Il bonus **non spetta** a chi:

- ha in essere un altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo;
- riceve altre indennità previste da altri Decreti;
- percepisca il reddito di cittadinanza o di emergenza;
- percepisca pensioni;
- percepisca indennità di disoccupazione (Naspi).

Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito o indennità sopra indicate, **dovranno essere presentate alla società Sport e Salute** che le instruirà secondo l'ordine cronologico di ricezione.

Ai soggetti **già beneficiari per il mese di marzo del bonus**, il nuovo bonus di aprile e maggio 2020 sarà erogato, **senza necessità di ulteriore domanda**.

Entro 7 giorni dall'emanazione del Decreto Rilancio (19 maggio 2020), un decreto per la definizione puntuale delle **modalità di attuazione** di questo bonus di aprile-maggio, relativamente alla presentazione delle **nuove domande**, dei documenti richiesti e delle cause di esclusione.

➤ **L'art. 84 del Decreto Rilancio** ha previsto inoltre diverse indennità per:

1. **Liberi professionisti titolari di partita IVA;**
2. **Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;**
3. **Maestri di sci e soci lavoratori di s.r.l.;**
4. **Lavoratori iscritti all'I.N.P.S. (ex ENPALS)**

per le quali vi rimandiamo alla tabella riportata nella ricolare: **EMERGENZA COVID 19: DECRETO RILANCIO**

CREDITI D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO E SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

➤ **L'art. 120 del Decreto Rilancio** introduce un credito d'imposta pari al **60%** delle **spese sostenute** nel **2020**, per un **credito massimo** di **euro 80.000** a beneficiario.

Tale credito spetta:

- 1) agli **esercenti attività d'impresa (tra cui le S.s.d.), arti e professioni in luoghi aperti al pubblico** indicati nell'*allegato 1* al Decreto Rilancio;

- 2) **fondazioni ed altri enti privati compresi gli enti del terzo settore (tra cui le A.s.d.).**

Le **spese agevolabili** consistono nei **seguenti interventi** necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

- **interventi edilizi**
- acquisto di **arredi di sicurezza**
- acquisto o sviluppo di **strumenti e tecnologie** per lo **svolgimento dell'attività lavorativa**
- acquisto di **apparecchiature** per il **controllo della temperatura**

Tale credito d'imposta è **cumulabile con altre agevolazioni** per le **medesime spese, nel limite dei costi sostenuti** ed è utilizzabile in **compensazione** a decorrere **dall'anno 2021**.

- L'**art. 125 del Decreto Rilancio**, ha abrogato l'art. 64 del Decreto Cura Italia e l'art. 30 del Decreto Liquidità, introducendo un **credito d'imposta** per la **sanificazione** degli **ambienti** e degli **strumenti** e per l'**acquisto** dei **dispositivi di protezione**.

Tale credito spetta:

- 1) agli **esercenti attività d'impresa, arti e professioni** (tra cui le S.s.d)
- 2) **enti non commerciali**, compresi gli enti del Terzo settore e gli **enti religiosi civilmente riconosciuti** (tra cui le A.s.d.)

Il credito spetta nella misura del **60%** delle **spese sostenute** nel **2020** fino ad un **importo massimo** di credito di **euro 60.000** a beneficiario, entro il **tetto complessivo di 200 milioni di euro**.

Le **spese agevolabili** consistono nelle seguenti categorie:

- **sanificazione** degli **ambienti** e **strumenti di lavoro (tra cui gli spogliatoi)**
- acquisto di **dispositivi di protezione individuale**
- acquisto di **prodotti detergenti e disinfettanti**
- acquisto di **dispositivi di sicurezza**
- acquisto di **dispositivi** atti a **garantire** la **distanza di sicurezza interpersonale**.

- L'**art. 122 del Decreto Rilancio** infine ha previsto che **i crediti** di cui ai punti precedenti della presente Circolare, **possono essere ceduti ad altri soggetti**, inclusi **banche e altri intermediari finanziari**.

Con **provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le **modalità attuative** per questa cessione del credito, comprese quelle relative **all'esercizio dell'opzione**, da **effettuarsi** in via **telematica**.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

- L'**art. 216 del Decreto Rilancio** ha previsto che la sospensione delle attività sportive disposta per fronteggiare l'emergenza sanitaria COVID-19, pur comportando la sopravvenuta impossibilità per la ASD/SSD all'esecuzione della prestazione sportiva ai propri utenti (associato, tesserato, cliente esterno) in relazione ai contratti di

abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da **palestre, piscine e impianti sportivi** di ogni tipo, determina un **diritto** a favore degli stessi **utenti** di poter richiedere il **rimborso** del corrispettivo versato per tali periodi di chiusura.

Al fine di poter ottenere il rimborso, l'attuale normativa prevede che:

- a) **l'utente** (associato, tesserato, cliente esterno) **presenti al gestore entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto una istanza di rimborso**, allegando il titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato;
- b) il **gestore entro 30 giorni** dalla presentazione dell'istanza di cui sopra, **in alternativa al rimborso del corrispettivo**, può rilasciare un **voucher di pari valore da utilizzarsi** presso la stessa struttura **entro un anno** dalla cessazione.

➤ **L'art. 24 del Decreto Rilancio** ha disposto che :

1. **non è dovuto il versamento del saldo dell'IRAP relativa al 2019** (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare) o al periodo 2019/2020 (per i soggetti con esercizio sociale a cavallo d'anno), fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta che, pertanto, se superiore al saldo genera un credito IRAP che, stante al tenore della norma, diventerebbe non utilizzabile.
2. **non è dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'IRAP** relativa al periodo di imposta successivo a quanto indicato al punto precedente per i medesimi soggetti e l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

A disposizione per informazioni in merito.

Cordiali saluti

Zogno, 25 maggio 2020

Mazzoleni dott. Roberto

Locatelli dott. Davide